



**Regolamento sulle modalità di gestione del comparto di
garanzia del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19
maggio 2020 n. 34**



SOMMARIO

Definizioni	3
OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	5
MODELLO ORGANIZZATIVO	6
ARTICOLO 1 SOGGETTI RICHIEDENTI	7
ARTICOLO 2 SOGGETTI BENEFICIARI FINALI	7
ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI AMMISSIBILI	7
ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE E COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA	8
ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO	10
ARTICOLO 6 RICHIESTE DI AMMISSIONE	16
ARTICOLO 7 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE	18
ARTICOLO 8 COMUNICAZIONI, VARIAZIONI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI	20
ARTICOLO 9 CONTROLLI	20
ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI	21
ARTICOLO 11 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	22
ARTICOLO 12 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E ACCORDI TRANSATTIVI SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE DEL MUTUO	25
ARTICOLO 13 ATTIVAZIONE DEL FONDO	26
ARTICOLO 14 INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA E DELL'AGEVOLAZIONE	27
ARTICOLO 15 LIQUIDAZIONE	28
ARTICOLO 16 SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO	28
ARTICOLO 17 PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO	29
ARTICOLO 18 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PIU' RILEVANTE	30
ARTICOLO 19 CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO	34
ARTICOLO 20 COSTO DELLA GARANZIA	34
ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE E DURATA	36



Definizioni

- a. *“Banche richiedenti”*: le banche finanziatrici, iscritte all’Albo di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che richiedono la *Garanzia* (di seguito *Banche*);
- b. *“Comitato di Gestione dei Fondi Speciali”*: è l’Organo cui è demandata la gestione del Fondo e dei relativi Comparti, ai sensi di quanto stabilito con Decreto MiBACT n. 572 del 9 dicembre 2020 (s.m.i.) e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo approvato con D.M. 24 gennaio 2014 (di seguito *Comitato*);
- c. *“Commissione Tecnica di Valutazione”*: la Commissione di cui all’articolo 4 del D.M. MiBACT del 9 dicembre 2020 n. 572 che esprime una valutazione tecnica in merito alla preliminare ammissibilità dell’intervento al *Comparto FdG* valutandone la conformità alle norme e ai regolamenti di settore e la sussistenza dei requisiti tecnici di appartenenza al perimetro di operatività del *Fondo* in base ai limiti e alle modalità di intervento della *Commissione* approvati dal *Comitato*. La *Commissione* definisce, inoltre, gli elementi per il controllo successivo e il monitoraggio dell’intervento ammesso (di seguito *Commissione*);
- d. *“Comparto di garanzia del Fondo”*: è il Comparto del *Fondo*, per la concessione della *Garanzia* sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per Interventi ammissibili, con dotazione iniziale di euro 10 milioni stanziata dal decreto interministeriale MiBACT – MEF n. 546 del 27 novembre 2020 e disciplinato con Decreto MiBACT n. 572 del 9 dicembre 2020 (s.m.i.) e relativi Criteri di gestione allo stesso allegati. Sono comprese nel Comparto del *Fondo* le sezioni dedicate costituite con risorse proprie dagli Enti apportanti. (di seguito *Comparto FdG*);
- e. *“Enti apportanti”*: gli Enti territoriali e i soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti al *Comparto FdG* per costituire le sezioni dedicate con plafond disponibile impegnabile per il rilascio di *Garanzie* esclusivamente nell’interesse di *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente apportante*;
- f. *“Esposizione debitoria”*: capitale residuo, rate insolute, interessi contrattuali e di mora e altri oneri accessori del Finanziamento assistito dalla *Garanzia*;
- g. *“Finanziamento”*: il finanziamento per *Interventi ammissibili* concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle *Banche* ai *Soggetti beneficiari*, assistito dalla *Garanzia* del *Comparto FdG*. Tali finanziamenti non devono essere già stati concessi dalle *Banche* alla data di presentazione della richiesta della *Garanzia* salvo che la delibera di concessione sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla *Garanzia*;



- h. *“Fondo per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi sui finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale”*: è il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 articolato in due comparti per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi (di seguito *Fondo*);
- i. *“Fondo di Dotazione netto”*: è costituito dai conferimenti effettivi al *Comparto FdG* modificati dagli utili/perdite di gestione (di seguito *Fondo di Dotazione*);
- j. *“Garanzia”*: la Garanzia diretta prestata dal *Comparto FdG* e relativa ad *Interventi ammissibili* e attivabile nei limiti della dotazione e disponibilità del *Comparto FdG*;
- k. *“Gestore del Fondo”*: è l’Istituto per il Credito Sportivo, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5 che gestisce in amministrazione separata il *Fondo* (di seguito *Gestore*);
- l. *“Inadempimento”*: l’inadempimento, anche parziale, del *Soggetto beneficiario* agli obblighi di pagamento derivanti dal Finanziamento concesso dalla *Banca* e che legittimi quest’ultima a risolvere il relativo contratto. L’*Inadempimento* si può verificare inoltre:
- alla data in cui la *Banca* è venuta a conoscenza della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento del *Soggetto beneficiario finale*;
 - alla data in cui la *Banca* è venuta a conoscenza del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo del *Soggetto beneficiario finale*;
 - alla data in cui la *Banca* è venuta a conoscenza dell’ammissione alle altre procedure concorsuali del *Soggetto beneficiario finale*;
- L’*Inadempimento* si può verificare infine in tutte le ipotesi di inadempimento previste nel contratto di *Finanziamento* che comportino la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del mutuo.
- m. *“Interventi ammissibili”*: interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Gli *Interventi ammissibili* devono essere effettuati nel territorio nazionale. Gli interventi oggetto del *Finanziamento* garantito dal *Comparto FdG* non devono essere distratti dalla loro destinazione culturale dalla data di ammissione all’agevolazione del *Comparto FdG* e per tutta la durata della *Garanzia*;
- n. *“Nuove imprese”*: quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Comparto FdG*;
- o. *“PMI”*: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera l’importo di € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), oppure il cui totale di bilancio annuo non supera l’importo di € 43.000.000,00 (quarantatremiloni/00), come definite



dall'Allegato I al Regolamento (UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014);

- p. *“Ponderazione”*: l'attribuzione di un peso diverso all'impegno sul *Comparto FdG* di ciascuna *Garanzia* rilasciata in funzione della rischiosità del *Soggetto beneficiario*;
- q. *“Plafond disponibile del singolo Ente apportante”*: una sezione dedicata, nell'ambito del *Fondo*, costituita dagli apporti complessivi al *Fondo* del singolo *Ente apportante*, impegnabile per il rilascio della *Garanzia*, in base alla *Ponderazione* applicata, a favore di *Banche* per finanziamenti concessi a *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente apportante*. La quota residua disponibile del *Plafond*, per ulteriori garanzie, sarà reintegrabile in ragione della percentuale ponderata di quota capitale garantita dalla *Garanzia* e rimborsata con il pagamento delle rate di mutuo di ogni singola operazione;
- r. *“Soggetti beneficiari finali”*: i soggetti che hanno i requisiti per essere beneficiari della *Garanzia* del *Fondo* (di seguito *Soggetti beneficiari*).

* * *

Tutte le definizioni riportate nel presente Regolamento assumono la medesima accezione sia per i termini indicati al singolare che al plurale.

OBIETTIVO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il *Fondo* di cui all'art.184, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo è, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale MiBACT n. 572 del 9 dicembre 2020, articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi su *Finanziamenti* per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Le *Garanzie* del *Comparto FdG* sono riservate a soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, esclusi gli enti territoriali, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante interventi, iniziative e attività relative a quest'ultimo.

Il presente Regolamento definisce le modalità di gestione del *Comparto FdG* applicate dall'Istituto, in qualità di gestore del *Fondo* e del relativo *Comparto FdG* nella gestione delle richieste di concessione della *Garanzia* e delle *Garanzie* concesse a valore sul *Comparto FdG*, individuando ruoli e responsabilità e sistema di reporting.

Le modalità operative di svolgimento di attività e compiti correlate possono essere disciplinate da normativa di secondo livello.



MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Istituto al fine di gestire il *Fondo* ed il *Comparto FdG* nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, adotta il seguente modello organizzativo:

OWNER	ATTIVITA'	PERIODICITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PRINCIPALI PROCESSI DI RIFERIMENTO
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali (CGFS)	Stabilisce le modalità di gestione del <i>Fondo</i> e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>In base alle esigenze operative</i>	Pianificazione strategica Gestione Fondi Speciali
	Approva il <i>Piano operativo</i> del <i>Comparto FdG</i>	<i>Annuale</i>	
	Approva il <i>Sistema delle deleghe a valere sul Fondo</i> per la concessione e sospensione / revoca delle <i>Garanzie</i> e agevolazioni relative	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Monitora sull'applicazione dei criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i> e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Fornisce un'informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta	<i>Semestrale</i>	
	Definisce i limiti e le modalità di intervento della Commissione tecnica di valutazione di cui all'articolo 4 del Decreto Mibact n. 572 del 9 dicembre 2020 (s.m.i.)	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Informa il Ministero di riferimento circa le attività svolte con una relazione	<i>Annuale</i>	
Direttore Generale ICS	Dà attuazione ai criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i> stabiliti dal <i>Comitato</i> definendo ruoli e responsabilità delle strutture interne alla Banca	<i>Nel continuo</i>	Gestione Fondi Speciali
	Approva il <i>Piano operativo</i> al <i>Comitato</i> da proporre al CGFS	<i>Annuale</i>	
	Sovrintende al processo di delega così come definito nel "Sistema delle deleghe per le operazioni a valere sul Fondo e propone al <i>Comitato</i> eventuali aggiornamenti	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Rendiconta al <i>Comitato</i> sull'applicazione dei criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i> e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Attua le deleghe attribuitegli dal <i>Comitato</i> nell'ambito della concessione della <i>Garanzia</i>	<i>Nel continuo</i>	
Servizio Gestione Fondi Speciali	Predisporre e propone il <i>Piano operativo</i>	<i>Annuale</i>	Gestione Fondi Speciali
	Predisporre la rendicontazione periodica sull'utilizzo del Fondo e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Cura gli adempimenti previsti in tema di "amministrazione trasparente"	<i>Mensile</i>	



	Monitora il corretto utilizzo degli incentivi assegnati ai <i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Nel continuo</i>	
	Monitora i limiti di disponibilità del <i>Comparto FdG</i>	<i>Nel continuo</i>	

Per ogni attività viene assicurata la conservazione degli atti e documenti relativi.

La definizione delle modalità operative delle attività, i ruoli e le responsabilità sono disciplinate da normativa di secondo livello.

Al fine di garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse tra il processo del credito di ICS e il processo di concessione dei benefici, il *Comitato* valuta periodicamente ed indirizza, se necessario, le misure organizzative poste in essere dall'Istituto per garantire la separatezza.

ARTICOLO 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere la *Garanzia* del *Comparto FdG* le *Banche* accreditate e convenzionate. Ai fini dell'accreditamento è necessario compilare il modulo allegato 6 al presente regolamento e ottenere dal *Gestore* il codice di accreditamento da utilizzare per la successiva registrazione sul Portale dedicato da utilizzare per ogni richiesta di ammissione al *Comparto FdG* o eventualmente per l'invio delle PEC con le medesime finalità. Per il convenzionamento va sottoscritta l'apposita Convenzione (All. 3 del Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34).

ARTICOLO 2 SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono *Soggetti beneficiari* i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative ed esclusi gli enti territoriali, che perseguono finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, mediante interventi, iniziative e attività relative a quest'ultimo e che, nel caso in cui la *Garanzia* costituisca aiuto di Stato, non si trovino in condizioni di difficoltà ai sensi della vigente normativa UE in materia di aiuti di Stato applicabile (art. 2, punto 18 del regolamento 651/2014; art. 4, comma 6 del regolamento 1407/2013). I *Soggetti beneficiari* non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale italiano;
2. I predetti *Soggetti beneficiari* devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili, fra le quali il D.lgs. 159/2011 (s.m.i.), il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs. 123/1998 (s.m.i.).

ARTICOLO 3 FINANZIAMENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla *Garanzia* i *Finanziamenti* relativi a *Interventi ammissibili*. La preliminare ammissibilità al *Comparto FdG* e l'appartenenza dell'intervento finanziato al perimetro di operatività del Regolamento sulle modalità di gestione del comparto di garanzia del Fondo di cui all'art. 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34



Fondo sono valutate in base ai limiti e alle modalità di intervento della *Commissione* approvati dal *Comitato*. Gli *Interventi ammissibili* devono essere effettuati nel territorio nazionale. Gli interventi oggetto della *Garanzia* non devono essere distratti dalla loro destinazione culturale dalla data di ammissione al *Comparto FdG* e per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento*.

ARTICOLO 4 CARATTERISTICHE E COPERTURA MASSIMA DELLA GARANZIA

1. La *Garanzia* è esplicita, incondizionata ed irrevocabile, salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
2. La *Garanzia* può essere rilasciata a fronte di *Interventi ammissibili* finanziati con mutui a medio-lungo termine e garantisce un periodo di preammortamento non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, eventualmente prorogabile dal *Comitato* se richiesto prima della scadenza del termine, e un periodo di ammortamento non superiore a 20 (venti) anni e comunque fino a totale estinzione dell'operazione finanziaria garantita. La *Garanzia* di durata inferiore a quella dell'operazione finanziaria garantita cessa i suoi effetti dopo un anno dalla sua scadenza.
3. La *Garanzia* può essere concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla *Banca* al *Soggetto beneficiario*.
4. Il *Comitato*, per iniziative ed interventi di elevato valore sociale e/o culturale, può deliberare, entro limiti d'importo prefissati, la concessione della *Garanzia* anche in misura superiore all'80% e fino al 100% dell'ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del *Comparto FdG*. La concessione di una *Garanzia* superiore all'80% è ammissibile solo nel caso in cui non costituisca aiuto di Stato o comunque siano rispettati i limiti previsti dalla normativa, pro tempore vigente e applicabile, in materia di aiuti di Stato. I criteri che definiscono l'elevato valore sociale e/o culturale ed i limiti d'importo saranno deliberati preventivamente dal *Comitato*, che potrà inoltre deliberare la concessione di una *Garanzia* superiore all'80% anche su singoli interventi, al di fuori di iniziative di carattere generale, valutandone, ad esempio, l'elevato valore in termini di integrazione e/o coesione e/o innovazione sociale o culturale con riferimento alle attività e/o alle modalità gestionali e/o alle caratteristiche relative all'*Intervento ammissibile*.
5. L'importo massimo garantito complessivo per *Soggetto beneficiario*, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non è superiore al minore fra i seguenti valori:
 - a) € 2.500.000,00 (*due milioni e cinquecentomila/00*);
 - b) 25% del *Fondo di dotazione* e, eventualmente, 25% dell'apporto del singolo *Ente apportante*.La *Garanzia* rilasciata a valere sul *Comparto FdG* si può cumulare con quella rilasciata a valere sul *Plafond disponibile del singolo Ente apportante* fino al 100% dell'ammontare del finanziamento ammesso, in tali casi la concessione di una *Garanzia* cumulata superiore all'80% è ammissibile solo se non costituisce aiuto di Stato o comunque siano rispettati i limiti previsti dalla normativa, pro tempore vigente e applicabile, in materia di aiuti di Stato.
6. Nei limiti dell'importo massimo garantito, la *Garanzia* copre l'ammontare dell'*Esposizione debitoria* dei *Soggetti beneficiari* nei confronti delle *Banche*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data



fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento, di cui ai successivi articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, nella misura percentuale massima concessa.

7. Sui *Finanziamenti* per i quali è richiesta la *Garanzia* è possibile acquisire ulteriori garanzie:

a) di tipo personale;

b) di tipo reale, assicurativo, bancario e di Confidi esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.

Ai fini del rispetto della condizione di cui alla precedente lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie e di Confidi. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla *Garanzia*. Il valore cauzionale dell'ipoteca può essere pari a quello iscritto a garanzia se inferiore a quello cauzionale risultante dalla Tabella 1.

Tabella 1 - percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie

Tipo Garanzia	Oggetto	Valore cauzionale	
		Percentuale	Valore di riferimento
Ipoteca	Immobilie a uso culturale esistente	50%	Perizia
Ipoteca	Immobilie a uso culturale in costruzione	45%	Perizia
Ipoteca	Immobilie residenziali	60%	Perizia
Ipoteca	Immobilie commerciali	55%	Perizia
Fideiussione	Bancaria, assicurativa, Confidi a prima richiesta	100%	Importo
Fideiussione	Enti locali a prima richiesta	100%	Importo
Fideiussione	Diocesi a prima richiesta	100%	Importo
Pegno	Conto corrente	100%	Importo
Pegno	Titoli di stato italiani	90%	Valore di mercato

8. Le *Banche* possono proporre valori cauzionali diversi rispetto a quelli indicati nella tabella 1, purché adeguatamente motivati.
9. Le *Banche* possono proporre anche altre tipologie di garanzia, la cui congruità e il valore cauzionale saranno valutati caso per caso.
10. Qualora la *Garanzia* di cui al presente Regolamento sia suscettibile di costituire aiuto di Stato, per quantificare l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia*, in termini di equivalente sovvenzione lordo, il *Gestore* applica le metodologie di cui all'articolo 19.
11. L'impegno massimo del *Comparto FdG* e del *Plafond disponibile del singolo Ente apportante* è determinato a seguito della *Ponderazione delle Garanzie* rilasciate. La ponderazione media da applicare alle *Garanzie* rilasciate è pari al 25%. Ponderazioni diverse potranno essere deliberate dal



Comitato in funzione della diversa rischiosità degli *Interventi ammissibili* o dei *Soggetti beneficiari* ammessi alla *Garanzia*.

ARTICOLO 5 APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO

1. Qualora le *Garanzie* di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano cioè concesse a soggetti che svolgono attività economica e l'aiuto concesso possa incidere sugli scambi tra Stati membri) esse potranno essere concesse ai sensi e nel rispetto dei seguenti Regolamenti (UE):
 - a. Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24/12/2013 prorogato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 (GU L 215 del 07/07/2020)
ovvero
 - b. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26/6/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 (GU L 156 del 20/6/2017), dal Regolamento (UE) n. 972/2020 (GU L 215 del 07/07/2020) e dal Regolamento (UE) n. 1237/2021 (GU L 270 del 29/7/2021).

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio ai suddetti regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nelle disposizioni che seguono può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti dei citati regolamenti.

2. La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato della *Garanzia* nonché l'applicazione delle pertinenti discipline di aiuti, saranno valutate caso per caso sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle "Politiche sugli aiuti di Stato" emanate dal "Comitato" in linea con i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19/7/2016 e con riferimento al considerando 72 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Nel caso di *Garanzie* concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in regime "*de minimis*", l'importo complessivo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario (inteso come "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, par. 2 dello stesso regolamento) non può superare € 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. L'aiuto non può essere concesso alle imprese oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei loro creditori. Nel caso di grandi imprese l'aiuto non può essere concesso se si trovano in una situazione comparabile ad un rating del credito inferiore a B- (ai sensi dell'art.4, paragrafo 6, lett. a) dello stesso regolamento).



4. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concesse garanzie rientranti nelle seguenti tipologie, nei limiti stabiliti dall'art. 4 del regolamento medesimo:
- a) Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14);
 - b) Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17);
 - c) Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38);
 - d) Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41);
 - e) Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53);
 - f) Aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54).

L'aiuto, ad esclusione di quello di cui alla precedente lettera e), deve avere un effetto incentivante e cioè essere richiesto per iscritto prima dell'inizio dei lavori o della conferma dell'ordine di acquisto delle attrezzature o del rogito di acquisto dell'impianto. L'aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18, in quanto applicabile, e non può essere erogato, con riferimento a ciascuna rata, alle imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti. per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. Gli aiuti di cui al comma 4, lettera a) potranno essere concessi nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (in Italia la Campania, la Calabria, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna e la Sicilia e dal 1° gennaio 2022 il Molise) per un investimento iniziale, ai sensi dell'articolo 2, punto 49 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, come individuate dalla Carta pro tempore vigente, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per la realizzazione di un nuovo impianto.

Sono ammissibili i costi relativi ad investimenti materiali e immateriali, alle condizioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 dell'art. 14 del regolamento 651/2014.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o tre anni nel caso delle PMI, fatta salva la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

Gli aiuti potranno avere un'intensità in equivalente sovvenzione lordo non superiore a quella stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Per i grandi progetti di investimento (investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto), l'importo dell'aiuto non deve superare l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014, anche tenuto conto di quanto stabilito dal paragrafo 13 dell'articolo 14.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

6. Gli aiuti di cui al comma 4, lettera b) non potranno superare il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese ed il 10% nel caso delle medie imprese. Sono in ogni caso escluse le grandi imprese.



I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali;

- Per essere considerati costi ammissibili gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

- Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono considerati ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

7. Gli aiuti di cui al comma 4, lettera c) non potranno superare il 30% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata:

- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

- di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Gli aiuti dovranno rispettare tutte le condizioni di cui all'art. 38 del regolamento 651/2014. In particolare:

- Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;

- Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:



a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;

b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

8. Gli aiuti di cui al comma 4, lettera d) non potranno superare il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base alle successive lettere a) o b) ed il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base alla successiva lettera c). L'intensità di aiuto può essere aumentata:

- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

- 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;

b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Gli aiuti dovranno rispettare tutte le condizioni di cui all'art. 41. In particolare:

- Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto;

- Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.



9. Gli aiuti di cui al precedente comma 4, lett. e, possono assumere la forma di:

- a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;
- b) aiuti al funzionamento.

Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:

- a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;
- b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
- c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
- d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
- e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche – comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe – che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
- b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
- c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o



all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

L'importo massimo dell'aiuto non supera l'80% dei costi ammissibili entro il limite di 2 milioni di euro. Per le attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni, l'importo massimo degli aiuti non supera il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

10. Gli aiuti di cui al precedente comma 4, lett. f, possono assumere la forma di:

- a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
- b) aiuti alla preproduzione; e
- c) aiuti alla distribuzione.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
- c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

- a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione.

11. L'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia* viene quantificato in termini di equivalente sovvenzione lordo con i metodi di cui al successivo articolo 19.



12. Gli aiuti di cui al comma 4 sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito dalle disposizioni applicabili del regolamento 651/2014 o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

ARTICOLO 6 RICHIESTE DI AMMISSIONE

1. Tutte le comunicazioni effettuate dalle *Banche* al *Gestore* e da questi alle *Banche* ed ai *Soggetti beneficiari* e relative alla *Garanzia* dovranno essere effettuate, anche ove non specificato, mediante Posta Elettronica Certificata firmata digitalmente ovvero tramite apposito portale dedicato.
2. Per ciascuna operazione, la richiesta di ammissione al *Comparto FdG* deve pervenire al *Gestore*, mediante Posta Elettronica Certificata, entro 4 (quattro) mesi dalla data della delibera di concessione del *Finanziamento* da parte delle *Banche*, purché tale delibera di concessione sia condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla *Garanzia*. La richiesta di ammissione al *Comparto FdG* deve essere formalizzata su apposito modulo, di cui all'allegato 1, o conforme allo stesso, da trasmettere insieme a copia dell'allegato 2, unitamente ai seguenti documenti ove pertinenti alla tipologia di intervento finanziato:
 - a) copia della documentazione diretta alla individuazione del *Soggetto beneficiario* e dei requisiti soggettivi per l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* (es. atto costitutivo, statuto, ecc.);
 - b) nei casi previsti: provvedimento di accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o del Soprintendente competente di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, assenso espresso in sede di Conferenza dei servizi di cui all'art. 25 del citato d.lgs., valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 26 del citato d.lgs., approvazione del soprintendente di cui all'art. 33 del citato d.lgs., autorizzazione ad alienare del Ministero di cui agli artt. 55 e 56 del citato d.lgs., autorizzazione all'uso individuale di bene culturale di cui all'art. 106 del citato d.lgs., dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140 del citato d.lgs., autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del citato d.lgs. o altri atti analoghi o equivalenti, comunque denominati, previste dalle norme di settore;
 - c) progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dall'Organo tecnico comunale, con gli estremi del permesso di costruire, (disegni, relazione tecnica, quadro economico di spesa, computo metrico-estimativo) e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente ovvero preventivo di acquisito per beni culturali e apparati tecnologici ad essi relativi;
 - d) permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica;



- e) comunicazione dell'Ente apportante di ammissibilità ai benefici del Fondo nel Plafond disponibile del singolo Ente apportante, per le sole operazioni ammesse ai benefici nell'ambito del Plafond disponibile del singolo Ente apportante, ed eventuale documentazione ulteriore prevista da specifiche iniziative o per l'accesso alle sezioni dedicate costituite dagli Enti apportanti;
- f) documentazione tecnica, contrattuale o di spesa o comunque idonea ad identificare l'oggetto dell'intervento e valutarne l'ammissibilità al Comparto FdG;
- g) copia del versamento a favore del Fondo di un premio pari a € 150,00 (centocinquanta/00), a titolo di contributo per le spese di istruttoria e gestione della pratica per l'ammissione al Fondo;
- h) titolo di disponibilità, ove richiesto, della struttura destinata all'Intervento ammissibile o dell'area sulla quale verrà attuato.
- i) consenso al trattamento dei dati sulla base del fac-simile predisposto dal Gestore di cui all'allegato 2;
- j) questionario compilato dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario per rendere possibile, fra l'altro, la verifica della congruità della misura agevolativa rispetto alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, finalizzata a verificare la rilevanza locale dell'attività svolta e la sua capacità di di alterare la concorrenza tra gli Stati Membri, e/o lo svolgimento di un'attività economica da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto, sulla base del fac-simile di cui all'Allegato 2;
- k) relazione istruttoria sulla base della quale è stato deliberato o si propone di deliberare il Finanziamento e, in caso di delibera non ancora approvata, attestazione relativa all'acquisizione del parere favorevole di organi consultivi, propedeutico alla concessione del Finanziamento, eventualmente previsto dalle norme regolamentari della Banca;
- l) dichiarazione autocertificata del legale rappresentante del Soggetto beneficiario, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla base del fac-simile di cui all'Allegato 1, da cui risulti:
 - i. che il Soggetto beneficiario non ha subito sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili, fra le quali il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs. 123/1998 (s.m.i.) e che non sussistono, a carico del Soggetto beneficiario, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 82 e ss. dello stesso decreto, con riferimento alla documentazione antimafia;
 - ii. che il Soggetto beneficiario non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;



- iii. (per *Garanzie* concesse in regime di aiuto di Stato) che il Soggetto beneficiario non è in situazione di difficoltà¹ ;
3. I documenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 2 devono essere prodotti solo se coerenti con la natura dell'investimento finanziato. Il permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale di cui alle lettere c) e d) devono essere prodotti, a pena di revoca, prima dell'attivazione della *Garanzia* con l'erogazione del *Finanziamento*. I documenti di cui alla lettera j) dovranno essere acquisiti prima della concessione della *Garanzia*. Con la domanda di ammissione dovrà in ogni caso essere prodotta una copia del documento di cui alla lettera c).
 4. Non sono procedibili le richieste pervenute al *Gestore* oltre il termine di cui al comma 2, quelle non conformi al modulo di cui all'allegato 1 o prive del codice fiscale e/o della partita IVA del *Soggetto beneficiario*.
 5. Le *Banche* possono presentare la richiesta di ammissione dell'operazione al *Comparto FdG*, anche prima della propria delibera di concessione del *Finanziamento*; in tal caso le *Banche* stesse sono tenute a deliberare la concessione del *Finanziamento* entro 4 (quattro) mesi dalla data della delibera di concessione della garanzia.
 6. La data della delibera di concessione del *Finanziamento* deve essere comunicata al *Fondo* entro 1 (uno) mese.
 7. La *Banca* è obbligata ad acquisire e trattenere l'allegato 2, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *Soggetto beneficiario*, e la documentazione sulla cui base la *Banca* ha compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1.
 8. I dati del *Soggetto beneficiario* verranno trattati nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
 9. La *Garanzia diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti - se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo* - che le *Banche* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale, o qualora non sia rispettato il termine previsto al precedente comma 5.

ARTICOLO 7 ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

1. Alle richieste pervenute al *Comparto FdG* è assegnato dal *Gestore* un numero di posizione progressivo che viene comunicato, entro 15 (*quindici*) giorni lavorativi dall'arrivo delle stesse, alle *Banche* e ai *Soggetti beneficiari* mediante Posta Elettronica Certificata ovvero tramite apposito portale dedicato, unitamente al nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. In

¹ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 7 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) ed alla definizione di cui all'articolo 4, comma 6, lett. a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013)



- alternativa il *Gestore* comunica, entro il medesimo termine di 15 (*quindici*) giorni lavorativi, la non procedibilità e, in caso di richiesta incompleta, invita le *Banche* al completamento della richiesta.
2. Ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo, la data da prendere in considerazione delle richieste è quella di arrivo al *Gestore* della richiesta completa nella documentazione prevista. La documentazione ricevuta dopo le ore 16,30 dei giorni da lunedì a giovedì e le ore 13,30 di venerdì è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza, che coincidono con un giorno di chiusura degli uffici, si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
 3. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dall'apposito modulo, sono presentate al *Comitato*, in funzione dell'ordine cronologico di arrivo e di completamento dell'attività istruttoria, in tempo utile affinché possano essere deliberate, previa valutazione tecnica favorevole da parte della *Commissione*, secondo i limiti e le modalità di intervento approvati dal *Comitato*, di norma entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
 4. Nel caso in cui il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o l'integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dalla sola *Banca*, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
 5. Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di richiesta, di cui all'allegato 1, le rettifiche o le integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 4 (*quattro*) mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
 6. Entro 10 (*dieci*) giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato* il *Gestore* comunica alle *Banche* e ai *Soggetti beneficiari*, mediante Posta Elettronica Certificata firmata digitalmente ovvero tramite apposito portale dedicato, l'ammissione all'intervento del *Comparto FdG*, ovvero le motivazioni della inammissibilità della richiesta.
 7. L'ammissione all'intervento del *Comparto FdG* è assoggettata alla vigente normativa antimafia ove applicabile.
 8. Il *Comitato* delibera l'ammissione all'intervento del *Comparto FdG* subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili del *Fondo di dotazione*, nei limiti dell'impegno massimo del *Comparto FdG* e della disponibilità nel *Plafond disponibile del singolo Ente apportante*. Il *Gestore* comunica tempestivamente all'*Ente apportante*, mediante Posta Elettronica Certificata, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce alle *Banche*, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da esse inviata.
 9. Qualora il *Comitato* abbia deliberato l'ammissione alla *Garanzia* a condizione del verificarsi di uno o più eventi specifici, la *Banca*, pena l'inefficacia, deve comunicare lo scioglimento della condizione entro 3 (tre) mesi dalla data in cui l'evento si è verificato. Resta inteso che l'evento deve verificarsi entro il termine indicato nella delibera di ammissione del *Comitato*, pena l'inefficacia della garanzia del *Comparto FdG*.



10. Qualora la *Banca* comunichi la concessione di un importo di *Finanziamento* inferiore a quello dichiarato nella richiesta di ammissione, il *Gestore* provvede d'ufficio a registrare il nuovo importo e a calcolare il corrispondente importo massimo garantito.

ARTICOLO 8 COMUNICAZIONI, VARIAZIONI E RELATIVE AUTORIZZAZIONI

1. Ai fini della conferma della *Garanzia*, per ogni operazione ammessa, le *Banche* devono presentare, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero tramite apposito portale dedicato, preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato*, in caso di modifiche:
 - a) delle altre garanzie prestate in favore delle *Banche*;
 - b) in aumento dell'importo e/o della durata del *Finanziamento* concesso dalla *Banca*;
 - c) dei requisiti soggettivi dei *Soggetti beneficiari* di cui all'articolo 2;
 - d) delle finalità dell'*Intervento ammissibile* inizialmente previste, per tutte le variazioni intervenute dalla data di ammissione alla *Garanzia* all'estinzione dell'operazione garantita;
 - e) della titolarità del credito, a seguito di fusione o scissione del *Soggetto beneficiario* della *Garanzia*, o di portabilità, purché a favore di altra banca essendo esclusa ogni altra forma di cessione o trasferimento del credito;
 - f) della titolarità dei *Soggetti beneficiari*.
2. A pena di inefficacia della *Garanzia*, deve essere comunicato al *Gestore* del *Fondo*, mediante Posta Elettronica Certificata, entro 3 mesi dalla data dell'accadimento, la rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni, salvo che, prima del suddetto termine per la comunicazione al *Fondo*, il *Soggetto beneficiario* abbia, nel frattempo, pagato integralmente la rata scaduta;
3. A pena di inefficacia della *Garanzia*, deve essere, inoltre, comunicata al *Gestore* del *Fondo*, mediante Posta Elettronica Certificata, l'ammissione del *Soggetto beneficiario* alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia), entro 6 (sei) mesi dalla data della stessa.
4. Ogni altro fatto ritenuto rilevante dalla *Banca* sull'andamento e il monitoraggio dei *Soggetti beneficiari* e sulla diligente cura del bene a destinazione culturale, oggetto delle operazioni ammesse a beneficio, di cui si è venuti a conoscenza, deve essere comunicato con una relazione, almeno semestrale, dalle *Banche* al *Gestore* mediante Posta Elettronica Certificata ovvero tramite apposito portale dedicato.
5. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all'articolo 6 per le domande di ammissione.

ARTICOLO 9 CONTROLLI



1. Il *Soggetto beneficiario* deve assicurare la diligente cura del bene e la destinazione dello stesso ad uso culturale e conservarne la disponibilità per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso al *Comparto FdG* e osservare gli adempimenti eventualmente indicati in sede di concessione della *Garanzia*. Nel caso di interventi realizzati direttamente a spese di uno sponsor o donatore o di altro soggetto diverso dal proprietario del bene, i summenzionati obblighi di tutela possono essere assicurati dal proprietario stesso. Al fine di accertare l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal D.M. MiBACT del 9 dicembre 2020 n. 572, il *Gestore* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche su quanto sopra mediante richiesta di idonea documentazione o, anche, attraverso ispezioni all'oggetto dell'operazione ammessa a beneficio.
2. Il *Gestore* potrà chiedere al *Soggetto beneficiario* e alla *Banca*, per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso al *Comparto FdG*, l'aggiornamento dei dati e delle informazioni relative al *Soggetto beneficiario* fornite con la domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto al comma 1.
3. Il *Comitato* si riserva in ogni momento di effettuare controlli, anche a campione e/o mediante richiesta di riscontro documentale e/o ispezioni, sugli interventi oggetto di *Finanziamento* ammesso alla *Garanzia* al fine di verificare l'effettivo utilizzo delle somme in coerenza con le finalità del *Comparto FdG*, la veridicità delle dichiarazioni e documentazione presentata, il rispetto dei requisiti e degli obblighi richiesti dal presente Regolamento e della normativa di legge e/o di regolamento di riferimento applicabile.

ARTICOLO 10 EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Il *Finanziamento* ammesso all'intervento del *Fondo* deve essere totalmente erogato ai *Soggetti beneficiari* entro 12 (dodici) mesi dalla data della delibera di ammissione alla *Garanzia* assunta dal *Comitato*.
2. La *Banca* dovrà ultimare l'erogazione del *Finanziamento* previo accertamento dell'effettiva realizzazione dell'intervento finanziato e della relativa spesa, in base alle norme di legge e ai propri regolamenti.
3. La *Banca* dovrà consentire al *Gestore*, in qualsiasi momento, l'esame della documentazione acquisita per l'erogazione delle somme.
4. Il *Gestore* si riserva di revocare la garanzia del *Comparto FdG* ove accertasse la non pertinenza delle somme erogate alle finalità del *Finanziamento* ammesso.
5. La validità della *Garanzia* può essere prorogata, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 1 e motivata da cause oggettive, non imputabili, a giudizio del *Comitato*, a responsabilità del *Soggetto beneficiario*, che hanno impedito l'erogazione del *Finanziamento*.
6. I *Finanziamenti* di importo superiore ad € 70.000,00 (settantamila) o durata superiore ad anni 7 (sette) devono essere perfezionati mediante un contratto di *Finanziamento* per atto pubblico e, qualora non contestuale, con relativo atto di erogazione a saldo. I *Finanziamenti* di importo e durata pari o



- inferiore a quelli sopra indicati potranno essere perfezionati con scrittura privata avente data certa. Entro 1 (*uno*) mese dalla stipula deve essere data comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto e/o degli atti di erogazione. Con riferimento alla data della stipula, deve essere altresì comunicata la tipologia del tasso applicato (fisso o variabile) con il parametro di riferimento e lo *spread* applicato.
7. Le operazioni di *Finanziamento* possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra le *Banche* e i *Soggetti beneficiari* ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato e indicato in sede di contratto di *Finanziamento* e/o di erogazione. Entro 1 (*uno*) mese successivo dall'erogazione a saldo, le *Banche* devono far pervenire al *Gestore*, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero tramite apposito portale dedicato, dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, il piano di ammortamento, la data di scadenza dell'ultima rata e il tipo di tasso adottato (fisso o variabile). Con riferimento alla data dell'erogazione a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato, mentre per il tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di riferimento e lo *spread* applicato. Entro lo stesso termine e comunque entro 1 (*uno*) mese, se acquisito successivamente, con le stesse modalità, le *Banche*, devono far pervenire la documentazione relativa alle spese sostenute (fatture e/o atto di acquisto) e, solo se coerenti con la natura dell'investimento finanziato, il collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all'investimento ammesso al *Comparto FdG*.
 8. In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia* da parte del *Comitato*, le *Banche* devono far pervenire al *Gestore*, prima della data della delibera del *Comitato*, la dichiarazione di cui al precedente comma 7.
 9. La *Garanzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del *Finanziamento*, se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia*. La quota di garanzia è commisurata alla quota di finanziamento erogato.
 10. Qualora la *Garanzia* costituisca aiuto di Stato e venga concessa ai sensi del regolamento 651/2014, l'aiuto, costituito dal premio di garanzia a condizione agevolata non di mercato, non potrà essere erogato nel caso in cui il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente in conseguenza di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, con la conseguenza che il premio da corrispondere sarà quello di mercato, con recupero dell'aiuto da parte del beneficiario in occasione della regolarizzazione della posizione nei confronti della Commissione europea.

ARTICOLO 11 AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

1. In caso di *Inadempimento* del *Soggetto beneficiario*, le *Banche* inviano tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata al *Soggetto beneficiario* inadempiente e, per conoscenza, agli altri garanti ed al *Comparto FdG*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'intera esposizione debitoria.



2. In caso di ammissione del *Soggetto beneficiario* alle procedure concorsuali, a pena di inefficacia della *Garanzia*, il soggetto finanziatore deve avviare le procedure di recupero (l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal *Fondo*) entro 6 (sei) mesi dalla data della stessa (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese; della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali; del sequestro disposto dal Tribunale ai sensi del decreto legislativo n. 159/11, c.d. "Codice Antimafia).
3. La *Banca* attiverà, anche nell'interesse del *Fondo* come indicato nel successivo articolo 16, il recupero del credito sperando tutte le azioni necessarie o anche soltanto utili o opportune.
4. Al fine di mantenere in essere i finanziamenti garantiti e limitare al massimo le risoluzioni dei *Finanziamenti* con le relative escussioni della *Garanzia*, la data fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento dell'intera esposizione debitoria può essere prorogata dalla *Banca* dandone comunicazione al *Soggetto beneficiario* inadempiente e contestualmente al *Gestore*.
5. Fino alla data di pagamento dell'intera *Esposizione debitoria*, di cui all'articolo 13, comma 1, sono consentiti:
 - accordi transattivi di rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* ovvero accordi transattivi a saldo e stralcio che devono essere sottoposti preventivamente dalle *Banche* al *Gestore* per l'assenso del *Comitato*;
 - dilazioni del pagamento delle rate del *Finanziamento* dandone semplice comunicazione al *Gestore*, senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo.
6. La dilazione temporale del piano di rientro di cui al punto precedente non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di concessione della dilazione stessa. La somma di eventuali periodi di dilazioni di pagamento concesse a valere sul medesimo *Finanziamento* non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi. Il *Comitato* può autorizzare termini di dilazione superiori.
7. La rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* con modifica del contratto originario non può essere superiore ad un terzo della durata originaria dell'ammortamento del *Finanziamento* che comunque, compresa la dilazione temporale, non può portare ad una durata complessiva della *Garanzia* superiore di 36 (trentasei) mesi alla sua durata massima ventennale.
8. Le proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* di rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* devono essere presentate dalle *Banche* al *Gestore* entro 10 (*dieci*) giorni dalla loro formalizzazione per essere sottoposte preventivamente all'assenso del *Comitato* e, nel caso di proposte a saldo e stralcio, devono prevedere una percentuale di pagamento non inferiore al 20% del debito complessivo (rate insolute, capitale residuo ed interessi di mora).
9. Le proposte transattive a saldo e stralcio formulate dai *Soggetti beneficiari* e valutate positivamente dalle *Banche*, possono essere equiparate, ai fini dell'attivazione della *Garanzia* e dell'efficacia della stessa, all'avvio delle azioni di recupero, nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni operative di cui ai commi che precedono.
10. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono essere presentate al *Gestore* a pena di improcedibilità, mediante la compilazione dell'apposito modello, di cui all'allegato 3, unitamente a



- tutti i documenti richiesti per l'attivazione della *Garanzia*, di cui al successivo articolo 13, comma 4, con esclusione della lettera h).
11. Le proposte transattive di rimodulazione del rimborso dell'intero *Finanziamento* devono contenere:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dalla *Banca* alla data della proposta stessa;
 - b) le nuove modalità e/o tempistiche di rimborso del *Finanziamento* proposte;
 - c) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *Soggetto beneficiario* debitore e/o dei suoi garanti;
 - d) le eventuali altre esposizioni debitorie del *Soggetto beneficiario* nei confronti della *Banca*;
 - e) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la *Banca* a deliberare positivamente la proposta.
 12. Le proposte transattive a saldo e stralcio devono contenere:
 - a) l'ammontare del debito complessivo vantato dalla *Banca* alla data della proposta stessa;
 - b) l'importo proposto a saldo e stralcio e le modalità di pagamento;
 - c) l'ammontare dell'importo proposto in termini percentuali rispetto all'*Esposizione debitoria*;
 - d) la perdita a carico della *Banca* in caso di accoglimento;
 - e) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *Soggetto beneficiario* debitore e/o dei suoi garanti;
 - g) le eventuali altre esposizioni debitorie del *Soggetto beneficiario* nei confronti della *Banca*;
 - h) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la *Banca* a deliberare positivamente la proposta.
 13. Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dalla *Banca* nella proposta di accordo transattivo di ristrutturazione e, per quella di accordo transattivo a saldo e stralcio nel citato allegato 3.
 14. Il *Gestore* esamina prioritariamente le proposte transattive valutate positivamente dalla *Banca* e sottopone gli esiti istruttori al *Comitato* entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di arrivo della proposta, completa di tutte le informazioni fornite dalla *Banca* indicate ai precedenti commi 10 e 11. Il *Gestore* comunica la delibera del *Comitato* alla *Banca*. La *Banca* comunica al *Comitato*, entro 30 (*trenta*) giorni, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.
 15. In caso di presentazione di proposte transattive a saldo e stralcio con una percentuale di pagamento inferiore al 20% dell'*Esposizione debitoria* ovvero di espresso rigetto da parte del *Comitato* delle proposte transattive, le *Banche*, ai fini della conferma dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, sono tenute a non dar corso alle proposte e a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *Soggetti beneficiari* per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.
 16. L'importo a saldo e stralcio ricavato in sede transattiva spetta alla *Banca* a riduzione dell'esposizione debitoria, questa deve trasmettere al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo, dalla quale risultino l'importo e la valuta di pagamento.
 17. Il *Gestore* conseguentemente liquiderà alla *Banca* la percentuale massima garantita della perdita definitiva subita da quest'ultima, nel limite dell'importo massimo garantito.
 18. L'importo di cui al comma precedente che verrà riconosciuto alla *Banca* dal *Fondo*, quale perdita definitiva, non potrà in nessun caso superare quello calcolato alla data di presentazione della



proposta di transazione da parte della *Banca* e deliberato dal *Comitato*, senza l'addebito di ulteriori interessi di mora nel frattempo maturati.

ARTICOLO 12 MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E ACCORDI TRANSATTIVI SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE DEL MUTUO

1. Eventuali modifiche alle condizioni contrattuali, anche di rimborso del *Finanziamento*, dovranno essere preventivamente comunicate al *Comitato* e da questo autorizzate.
2. Le proposte transattive formulate dai *Soggetti beneficiari* successivamente alla risoluzione del mutuo devono essere sottoposte preventivamente dalle *Banche* al *Gestore* per l'assenso del *Comitato* e devono prevedere una percentuale di pagamento non inferiore al 20% dell'esposizione debitoria: percentuali inferiori possono essere deliberate favorevolmente esclusivamente dal *Comitato*.
3. Le proposte transattive formulate successivamente alla risoluzione del mutuo devono essere presentate al *Gestore* entro 10 (*dieci*) giorni dalla loro formalizzazione, per il successivo esame del *Comitato*.
4. Tali richieste devono contenere:
 - a) l'ammontare della perdita complessiva subita dalla *Banca* alla data della proposta stessa;
 - b) l'importo proposto e le modalità di pagamento;
 - c) la perdita a carico della *Banca* in caso di accoglimento;
 - d) la conseguente perdita a carico del *Fondo*;
 - e) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del *Soggetto beneficiario* debitore e/o dei suoi garanti;
 - f) le eventuali altre esposizioni debitorie del *Soggetto beneficiario* nei confronti della *Banca*;
 - g) le valutazioni tecnico-legali che hanno indotto la *Banca* a deliberare positivamente la proposta.
5. Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della documentazione comprovante quanto dichiarato dalla *Banca* nella proposta transattiva.
6. Il *Gestore* esamina prioritariamente le proposte transattive valutate positivamente dalla *Banca* e sottopone gli esiti istruttori al *Comitato* entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di arrivo della proposta, completa di tutte le informazioni indicate al precedente comma 4. Il *Gestore* comunica la delibera del *Comitato* alla *Banca*. La *Banca* comunica al *Gestore*, entro 30 (*trenta*) giorni dalla comunicazione del *Gestore*, l'avvenuto o il mancato perfezionamento dell'accordo transattivo.
7. In caso di espresso rigetto da parte del *Comitato* delle proposte transattive, le *Banche* sono tenute a non dar corso alle proposte transattive e, in ottemperanza al mandato ricevuto dal *Fondo* di cui all'articolo 16, comma 2, a proseguire le azioni di recupero nei confronti dei *Soggetti beneficiari* per l'intero ammontare della perdita subita dal *Fondo*.
8. L'importo ricavato in sede transattiva è ripartito tra la *Banca* e il *Gestore* in proporzione alla originaria percentuale tra *Finanziamento* totale e *Finanziamento* ammesso al *Comparto FdG*.



ARTICOLO 13 ATTIVAZIONE DEL FONDO

1. Trascorsi 60 (*sessanta*) giorni dalla data fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento di cui all'articolo 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento dell'intera *Esposizione debitoria* da parte dei *Soggetti beneficiari*, o successivamente all'avvio delle procedure di recupero di cui all'articolo 11, comma 2, le *Banche* possono richiedere l'attivazione del *Comparto FdG*.
2. La richiesta di attivazione del *Comparto FdG* deve essere inviata al *Gestore*, mediante Posta Elettronica Certificata, entro 120 (*centoventi*) giorni dalla data fissata in via definitiva dall'intimazione di cui all'articolo 11, comma 1, per il pagamento dell'intera *Esposizione debitoria* ovvero entro 120 (*centoventi*) giorni dall'avvio delle procedure di recupero di cui all'articolo 11, comma 2, o dalla data di perfezionamento dell'accordo transattivo (data di avvenuto integrale pagamento da parte del proponente). Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia del *Comparto FdG*.
3. Alla richiesta di attivazione del *Comparto FdG* deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia della delibera di concessione del *Finanziamento*;
 - b) copia del contratto di *Finanziamento*;
 - c) copia dell'atto di erogazione;
 - d) copia del piano di ammortamento;
 - e) dichiarazione della *Banca* che attesti:
 - i. la data di *Inadempimento*;
 - ii. la data di intimazione di pagamento dell'ammontare dell'intera esposizione debitoria di cui all'articolo 11, comma 1, con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. la data di ammissione del Soggetto beneficiario alle procedure concorsuali;
 - iv. copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o PEC, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con PEC al Curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale);
 - v. l'ammontare dell'esposizione debitoria, rilevato al 60° (*sessantesimo*) giorno successivo alla data fissata in via definitiva dall'intimazione di pagamento di cui all'articolo 11, comma 1, o rilevato alla data di ammissione del Soggetto beneficiario alle procedure concorsuali, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
 - f) copia dei bilanci approvati del *Soggetto beneficiario* e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali la *Banca* ha compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1;
 - g) copia della documentazione inerente alle eventuali ulteriori garanzie reali e/o personali acquisite;
 - h) solo per gli accordi transattivi, idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'accordo transattivo, dalla quale risultino l'importo e la valuta di pagamento.



ARTICOLO 14 INEFFICACIA E REVOCA DELLA GARANZIA E DELL'AGEVOLAZIONE

1. La *Garanzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti - se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Comparto FdG* - che le *Banche* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.
2. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui non siano stati rispettati i termini previsti all'articolo 6, comma 5, all'articolo 7, comma 9, all'articolo 8, commi 2 e 3, e all'articolo 13, comma 2, e nel caso di mancata comunicazione al *Gestore* da parte della *Banca* delle modifiche di cui all'articolo 8, comma 1.
3. La *Garanzia* è inefficace qualora l'accordo transattivo a saldo e stralcio, di cui all'articolo 11, comma 5, e l'accordo transattivo di cui all'articolo 12, comma 2, non siano stati preventivamente sottoposti al *Gestore* per l'esame e il successivo assenso da parte del *Comitato*, ovvero nel caso in cui venga riscontrato in sede di attivazione della *Garanzia* che, a seguito del perfezionamento dell'accordo, non siano state rispettate le condizioni e la percentuale minima, dichiarate nella originaria richiesta di assenso, come approvata dal *Comitato*.
4. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui le proposte transattive vengano accolte e perfezionate dalle *Banche*, nonostante l'espresso rigetto del *Comitato*.
5. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui le modifiche alle condizioni contrattuali, anche di rimborso del *Finanziamento*, non siano state preventivamente comunicate al *Gestore* e, nei casi previsti, da questo autorizzate o non siano rispettati i limiti massimi previsti dall'articolo 11, comma 6.
6. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui il *Finanziamento* per investimenti sia stato totalmente erogato senza previo accertamento dell'effettiva realizzazione dell'investimento finanziato e delle spese sostenute come previsto dall'articolo 10, comma 2;
7. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui non sia stata effettuata, nei termini e per i valori previsti, la partecipazione al capitale d'impresa di cui all'articolo 18, comma 1, lettera n).
8. La *Garanzia* è inefficace nel caso in cui il ritardo nel versamento da parte delle *Banche* del premio periodico di cui all'articolo 20, commi 2 e 5, sia superiore a 6 (sei) mesi.
9. La *Garanzia* è revocata nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6, comma 3, in caso di revoca o risoluzione del *Finanziamento* ammesso prima dell'erogazione e in tutte le ipotesi di inefficacia di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo.
10. La *Garanzia* potrà essere revocata ove il *Gestore* accertasse la non pertinenza delle somme erogate alle finalità del *Finanziamento* ammesso.
11. L'agevolazione della *Garanzia*, consistente nel prezzo agevolato della stessa, potrà essere revocata ed il *Soggetto beneficiario* sarà tenuto al versamento di un importo pari all'aiuto ottenuto e delle eventuali e ulteriori sanzioni previste dall'art.9 del D.lgs 31 marzo 1998 n.123, ferma l'efficacia della *Garanzia*:
 - a. qualora, successivamente al provvedimento di concessione della *Garanzia*, per cause imputabili esclusivamente al *Soggetto beneficiario*, il *Comitato* accertasse la non pertinenza delle somme erogate alle finalità del *Finanziamento* ammesso ovvero la perdita o la mancanza



- da parte dei *Soggetti beneficiari* dei requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione e il godimento della *Garanzia* e attestati dal *Soggetto beneficiario* nell'allegato 2;
- b. qualora il *Finanziamento* non sia stato totalmente erogato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del presente regolamento;
 - c. qualora il *Soggetto beneficiario* in sede di controllo non abbia prodotto la documentazione richiesta nei termini assegnati dal *Comitato*;
 - d. qualora il *Soggetto beneficiario* sia destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - e. in caso di mancata diligente manutenzione e di perdita della destinazione culturale del bene culturale finanziato, per tutta la durata del *Finanziamento*;
 - f. nelle altre ipotesi di revoca della *Garanzia* previste ai sensi della normativa di legge e/o di regolamento applicabile.
12. L'inefficacia e/o la revoca della *Garanzia* e dell'agevolazione sono disposte secondo il procedimento di cui all'articolo 17.

ARTICOLO 15 LIQUIDAZIONE

1. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste all'articolo 7 per le richieste di ammissione.
2. Entro 90 (*novanta*) giorni dal ricevimento della completa documentazione, di cui all'articolo 13, comma 4, il *Gestore* liquida alle *Banche* l'importo garantito dell'ammontare dell'esposizione, di cui all'articolo 13, comma 3, lettera e), punto iii) nella misura massima deliberata dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del *Fondo*.

ARTICOLO 16 SURROGAZIONE E RECUPERO DEL CREDITO

1. A seguito della liquidazione della somma garantita alle *Banche*, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *Soggetto beneficiario* per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
2. Il *Comitato*, con l'ammissione al *Comparto FdG*, può conferire mandato alla *Banca*, che ha ottenuto la liquidazione della somma garantita, di attivare e coltivare le azioni di recupero, anche in nome e per conto del *Fondo* usando la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il *Fondo*; nel qual caso il *Fondo* ha l'obbligo di concorrere alle spese di lite in misura proporzionale alla quota di credito per la quale è stato dato corso al recupero. La volontà del *Comitato* di avvalersi della facoltà di conferire il predetto mandato è comunicata contestualmente alla liquidazione della somma garantita.



3. La *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della somma garantita non può rinunciare al mandato, salvo giustificato motivo, del quale dovrà dare comunicazione al *Fondo* entro 30 (*trenta*) giorni dall'ottenimento della liquidazione della somma garantita.
4. La *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della somma garantita è tenuta a fornire al *Comitato* un prospetto informativo sull'esito delle azioni di recupero indicante le somme recuperate - nel caso le azioni abbiano avuto esito soddisfacente - e le spese legali, in proporzione ai crediti rispettivamente vantati nei confronti del debitore. Le somme recuperate per conto del *Fondo* dovranno essere versate al *Comparto FdG*, con valuta dello stesso giorno dell'incasso, da parte della *Banca* che ha proceduto per nome e per conto del *Fondo* stesso. Le somme recuperate dalle azioni intraprese sono ripartite tra *Banca* e *Fondo* in proporzione alla originaria percentuale tra *Finanziamento* totale e *Finanziamento* ammesso al *Comparto*.
5. Nel caso il *Fondo* intenda procedere direttamente nei confronti del *Soggetto beneficiario*, la *Banca* che ha ottenuto la liquidazione della somma garantita in base alla percentuale garantita dal *Comparto FdG* dovrà fornire al *Comitato* la documentazione relativa al rapporto di credito e necessaria per consentire l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore.
6. Una relazione del *Gestore* sulle attività di recupero svolte, unitamente all'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, è sottoposta annualmente all'esame del *Comitato*.
7. L'eventuale rinuncia alle azioni di recupero dovrà essere concordata tra la *Banca* e il *Fondo*.

ARTICOLO 17 PROCEDIMENTO DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA E DI REVOCA DELL'INTERVENTO

1. Rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia e/o alla revoca dell'intervento del *Fondo*, il *Comitato* comunica alle *Banche* e/o ai *Soggetti beneficiari* l'avvio del relativo procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine non inferiore a 30 (*trenta*) giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine gli interessati possono presentare al *Comitato* scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante Posta Elettronica Certificata.
3. Il *Comitato*, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
4. Entro 90 (*novanta*) giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di inefficacia e/o revoca dell'intervento, esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, la conferma ovvero l'inefficacia della *Garanzia*, la revoca dell'intervento ovvero l'archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.
5. Il *Comitato* comunica ai soggetti interessati, a mezzo Posta Elettronica Certificata, i provvedimenti adottati.



ARTICOLO 18 CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PIU' RILEVANTE

1. I criteri adottati dal *Comitato* per la concessione della *Garanzia*, sono i seguenti:
 - a) Il modello di valutazione adottato è distinto per settore economico di appartenenza.
 - b) Nel caso di iniziative ed interventi di elevato valore sociale di cui all'art. 4, comma 4, il *Comitato* potrà deliberare che l'ammissibilità all'intervento del *Comparto* avvenga in base alla valutazione della capacità di rimborso del *Finanziamento*, basata esclusivamente sull'attendibilità delle previsioni dei costi e dei ricavi determinate in funzione della durata del *Finanziamento*.
 - c) Nel caso di società private di capitali, neo-costituite, l'ammissibilità all'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base delle seguenti informazioni:
 - i. ammontare dei mezzi propri nell'investimento/iniziativa, con l'indicazione analitica dei relativi importi e delle fonti di copertura;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. informazioni sulla struttura societaria (data di costituzione, informazioni sul capitale sociale, obiettivi societari etc.);
 - iv. informazioni sul *management* e sulle figure chiave (eventuali esperienze maturate, curricula delle principali posizioni societarie e tecniche);
 - v. domanda (bacino di utenza, localizzazione geografica etc.);
 - vi. offerta (descrizione dei servizi offerti, prezzi applicati, punti di forza/debolezza etc.);
 - vii. piano finanziario con proiezione dei costi e dei ricavi proiettati nel periodo compreso tra un minimo di 3 (*tre*) e un massimo di 5 (*cinque*) anni.
 - d) Nel caso di società private di capitali, già esistenti, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata sulla base dei presupposti di cui al comma precedente, cui vanno aggiunti gli ultimi due bilanci completi.
 - e) Nel caso di società ed associazioni e ogni altro soggetto che persegue anche indirettamente finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, neo-costituite, l'ammissibilità dell'intervento del *Fondo* è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base dei seguenti presupposti:
 - i. eventuale ammontare dei mezzi propri nell'investimento/iniziativa, con l'indicazione analitica dei relativi importi e delle fonti di copertura;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. informazioni sulla struttura associativa (data di costituzione, obiettivi etc.);
 - iv. informazioni sulle principali posizioni direttive e sulle figure chiave (eventuali esperienze maturate, curricula delle posizioni direttive e tecniche);
 - v. piano finanziario con proiezione dei costi e dei ricavi proiettati nel periodo compreso tra un minimo di 3 (*tre*) e un massimo di 5 (*cinque*) anni.
 - f) Nel caso di società ed associazioni non profit e ogni altro soggetto che persegue anche indirettamente finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del



patrimonio culturale, già esistenti, l'ammissibilità dell'intervento del Fondo è determinata sulla base dei presupposti di cui al comma precedente, cui vanno aggiunti gli ultimi due bilanci/rendiconti.

- g) Nel caso di enti morali o parrocchie, l'ammissibilità dell'intervento del Fondo è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base delle seguenti informazioni:
- i. eventuale ammontare dei mezzi propri nell'investimento/iniziativa;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. ultimi due rendiconti;
 - iv. criteri valutativi adottati per la determinazione dei dati di base (tariffe praticate, costi per il personale/personale volontario, spese di gestione etc.);
 - v. attività già svolta ed eventuali programmi futuri.
- h) Nel caso di altri enti pubblici diversi dagli enti territoriali, l'ammissibilità dell'intervento del Fondo è determinata, oltre che dal modello di valutazione previsionale, anche sulla base delle seguenti valutazioni:
- i. eventuale ammontare dei mezzi propri nell'investimento/iniziativa;
 - ii. indicazione delle ulteriori garanzie offerte a fronte dell'operazione;
 - iii. criteri valutativi adottati per la determinazione dei dati di base (tariffe praticate, costi per il personale, spese di gestione etc.);
 - iv. situazione patrimoniale e bilancio di previsione;
 - v. conto consuntivo.
- i) La valutazione dei soggetti già esistenti, di cui alla precedente lettera d), viene effettuata su tre indici, calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa, evidenziando in particolare:
- i. la copertura delle immobilizzazioni/struttura (A);
 - ii. l'incidenza della gestione caratteristica (B);
 - iii. l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (C).

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) PATRIMONIO NETTO + DEBITI MLT/IMMOBILIZZAZIONI	≥ 1
B) MARGINE OPERATIVO LORDO/VALORE DELLA PRODUZIONE	$\geq 0,20$
C) MARGINE OPERATIVO LORDO / ONERI FINANZIARI *	≥ 7

**in caso di oneri finanziari pari a 0, ai fini del calcolo verranno considerati pari a 1*

- a. I punteggi assegnati sulla base dei valori di riferimento sono i seguenti:

VALORE	PUNTI
"A" ≥ 1	3



$0,75 < "A" < 1$	2
$0 < "A" \leq 0,75$	1
$"A" \leq 0$	0
$"B" \geq 0,20$	3
$0,15 \leq "B" < 0,20$	2
$0,05 \leq "B" < 0,15$	1
$"B" < 0,05$	0
$"C" \geq 7$	3
$5 < "C" < 7$	2
$3 < "C" \leq 5$	1
$"C" \leq 3$	0

- l) Il punteggio conseguibile (X) può variare da un minimo di 0 ad un massimo di 9 punti; le imprese sono suddivise nei seguenti tre livelli:

LIVELLO	SOMMA PUNTEGGIO
A	"X" = 6, 7, 8, 9
B	"X" = 3, 4, 5
C	"X" = 0, 1, 2

- m) La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente comma è integrato con il seguente:

Anno 1	Anno 2	Valutazione
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<u>FASCIA "1"</u> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra MOL - imposte/Servizio del debito)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A Livello B	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C Livello C	<u>FASCIA "2"</u> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> • della situazione di bilancio aggiornata a data recente; • del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 1, scheda 9 o 12 delle presenti disposizioni operative; • del progetto di <i>Investimento</i>; • del rapporto tra MOL - imposte/Servizio del debito; • delle prospettive di mercato e crescita dell'impresa; • di una relazione della <i>Banca</i> contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di <i>Investimento</i>; • di precedenti ammissioni al <i>Fondo</i> regolarmente definite;



		<ul style="list-style-type: none"> • di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa; • del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.
Livello C	Livello C	<u>FASCIA "3"</u> (proposta negativa al Comitato)
Qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI/TOTALE DEL PASSIVO <5% Riferito all'ultimo bilancio approvato	<u>FASCIA "3"</u> (proposta negativa al Comitato)

n) Le imprese appartenenti alla Fascia "3" sono inserite nella Fascia "2" a condizione che sia prevista una partecipazione al capitale d'impresa - da effettuarsi entro la data di erogazione del *Finanziamento* - tale che alternativamente o congiuntamente:

- i. l'impresa raggiunga un rapporto mezzi propri/totale del passivo pari almeno al 20%;
- ii. l'impresa acquisisca un punteggio figurativo sull'ultimo bilancio approvato (punteggio ricalcolato sulla base dell'indice mezzi propri/totale del passivo comprensivo della acquisenda partecipazione) non inferiore a 4.

L'efficacia della *Garanzia* resta in ogni caso subordinata all'effettiva acquisizione della partecipazione.

o) Le *Nuove imprese* non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- i. rientrano tutte nella modalità "caso per caso";
- ii. non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di inizio dell'erogazione del *Finanziamento* (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci destinati alla realizzazione dell'investimento finanziato e subordinati alla restituzione del *Finanziamento* o i versamenti in conto futuro aumento di capitale sociale. Il rimborso ai soci del finanziamento subordinato potrà eventualmente essere effettuato anche proporzionalmente al rimborso del capitale mutuato), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento a carico del *Soggetto beneficiario*, calcolato al netto dell'I.V.A. per i Soggetti beneficiari che la recuperano e di eventuali contributi in conto capitale destinati a finanziare l'investimento; la predetta percentuale minima di mezzi propri scende al 12,5% nei casi in cui il contributo pubblico in conto capitale, destinato a finanziare l'investimento, sia superiore al 30% dell'investimento a carico del *Soggetto beneficiario*.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del *Finanziamento* le Banche devono far arrivare al Gestore idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il *business plan*, completo di un bilancio previsionale almeno triennale.



- p) In deroga alla disciplina sull'attribuzione dei punteggi e delle fasce di merito di cui ai punti precedenti, la valutazione del merito creditizio per richieste d'importo pari o inferiore a € 70.000,00 (settantamila/00) e di durata pari o inferiore a 7 (sette) anni è effettuata tenendo in considerazione:
- i. Un piano previsionale che abbracci un orizzonte temporale di almeno 3 (tre) anni;
 - ii. Ultimi due bilanci / rendiconti approvati (qualora disponibili);
 - iii. Presenza eventuale di elementi pregiudizievoli in capo alla società/associazione o riguardanti il legale rappresentante;
 - iv. Saranno inoltre tenuti in considerazione elementi qualitativi del beneficiario quali: gli anni di attività, i curricula dei gestori, il trend degli spettatori, dei fruitori del bene o dell'iniziativa o degli associati, l'eventuale presenza di presidi patrimoniali, il reddito medio della città ove si dispiega l'iniziativa, la propensione ai consumi culturali della zona oggetto dell'intervento.

ARTICOLO 19 CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

1. Nel caso in cui il *Soggetto beneficiario* sia una *P.M.I.* il *Comitato* quantifica l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia*, in termini di equivalente sovvenzione lordo, applicando il "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle *PMI* (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia)", notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico e approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.
2. Nel caso in cui il *Soggetto beneficiario* sia una grande impresa il *Comitato* quantifica l'elemento di aiuto di Stato concesso con la *Garanzia* utilizzando i criteri stabiliti dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) del 20/6/2008, per definire premi di mercato (copertura dei rischi relativi alla concessione della stessa e delle spese amministrative e remunerazione adeguata del capitale).
3. I metodi di cui ai commi precedenti consentono di determinare un teorico premio di mercato che viene confrontato con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione lordo della garanzia calcolato con le formule di cui all'**allegato 5**.
4. L'equivalente sovvenzione lordo è l'importo aggregato dei differenziali annui fra il premio teorico di mercato, di cui al precedente comma 3, e il premio effettivamente pagato, attualizzati alla data di concessione della *Garanzia*, utilizzando il tasso di riferimento di cui alla "Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (GU C 14 del 19/1/2008).

ARTICOLO 20 COSTO DELLA GARANZIA



1. Le *Banche* sono tenute a versare a favore del *Fondo* un premio pari a € 150,00 (*centocinquanta/00*), al momento dell'inoltro della richiesta di ammissione dell'operazione al *Comparto FdG*, per la copertura delle spese di istruttoria e gestione della pratica. Non sarà possibile procedere alla concessione della *Garanzia* in assenza del predetto versamento.
2. Per ciascuna delle operazioni ammesse alla garanzia del *Comparto FdG*, dal momento in cui la *Garanzia* ha effetto e per l'intera durata delle stesse, le *Banche* devono versare a favore del *Fondo* un premio di garanzia annuo, entro il 15 febbraio di ogni anno, pari allo 0,25% oppure allo 0,35% nel caso di *Finanziamento* garantito esclusivamente dal *Fondo*, dell'importo garantito del debito residuo del *Finanziamento* (calcolato come capitale insoluto, interessi insoluti, capitale residuo o capitale garantito del *Finanziamento* per i mutui erogati non ancora in ammortamento), risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, col limite massimo dell'importo ammesso alla garanzia del *Fondo* (vedi tabelle 2 e 3). Per il primo anno solare di efficacia della *Garanzia* il predetto premio sarà calcolato per dodicesimi, sul debito residuo o sulla quota di capitale garantito del *Finanziamento*, facendo riferimento al numero di mesi di efficacia della stessa, computando l'eventuale frazione di mese per intero e dovrà essere versato in occasione della prima erogazione del mutuo garantito.
3. Per consentire al *Gestore* di effettuare la richiesta di pagamento del premio di garanzia in tempo utile a consentire il pagamento nei termini previsti, le *Banche* dovranno trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno i dati relativi al debito residuo o alla quota di capitale garantito di ciascun *Finanziamento* beneficiario della *Garanzia*, come dettagliato al comma precedente, utilizzando il modello di cui all'allegato 4.
4. Per ciascuna delle operazioni a beneficio di Enti pubblici e di quelle di cui all'art. 4, comma 4, ammesse alla garanzia del *Fondo* e per l'intera durata delle stesse, le *Banche* non sono tenute a versare alcun premio periodico a favore del *Fondo* (vedi tabelle 2 e 3).
5. La *Garanzia*, nel limite massimo complessivo di un terzo del *Fondo di dotazione*, potrà, inoltre, essere rilasciata alle condizioni di mercato determinate in base alle disposizioni di cui alla "Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)" pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea in data 20 giugno 2008. In tal caso le modalità di corresponsione del premio sono le medesime di cui al precedente comma 2 e per determinare il premio teorico di mercato della *Garanzia* il *Gestore* applica i metodi di cui all'articolo 19.

Tabella 2 - Costo della garanzia di cui ai commi 2 e 3

Per operazioni:	all'inoltro della richiesta di ammissione (euro)	percentuale annua sull'ammontare del finanziamento garantito
Di cui all'articolo 2	150,00	0,25%
Con <i>Soggetti beneficiari</i> Enti pubblici,	150,00	0,00%
Di cui all'articolo 4, comma 4, (alto valore sociale)	0,00	0,00%
Di cui all'art. 2 garantite esclusivamente dal <i>Fondo</i>	150,00	0,35%



ARTICOLO 21 ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2022 e sarà operativo fino al 30 giugno 2024.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Modulo di richiesta della garanzia da parte della banca
- Allegato 2: Modulo di richiesta di agevolazione da parte del beneficiario finale
- Allegato 3: Schema di ipotesi transattiva
- Allegato 4: Modulo di comunicazione del debito residuo per calcolo premio di garanzia
- Allegato 5: Formule di calcolo dell'ESL
- Allegato 6: Modulo di accreditamento del soggetto finanziatore